

n. 3 /2018 R.C.P.



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Ugo Vitali Rosati	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 13 marzo 2018 da METAL - PRESS S.R.L. , con sede in San Benedetto del Tronto alla Via Venezia Giulia n. 4 e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

----visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;

---- visto il decreto emesso in data 27 marzo 2018 il quale concedeva termine fino al 6 aprile 2018 per il deposito del piano e della proposta concordataria;

----vista la memoria depositata in data 4 aprile 2018 con la quale la proponente chiarisce in ordine alla identità dell'affittuario MP WIRE ROPES SRL p.i. 02305440444 legale rappresentante Delia Cianci;

--- che può essere concesso termine pari a giorni 45 per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo avendo già goduto di 25 giorni dal deposito della domanda;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **Fissa termine fino al 25 maggio 2018** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione
- dispone che la ricorrente depositi entro le date
del 20 aprile 2018;
del 20 maggio 2018;



depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 9 aprile 2018.

Il Giudice Est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10/4/2018
della

